

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI SACCHETTI IN LDPE RIGENERATO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA

Codice Identificativo Gara (CIG): A04288BDE7
Importo stimato dell'appalto: € 214.980,00 oltre IVA di legge
Di cui oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00
Categoria CPV: 19640000-4 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
NUTS: ITH53 – Reggio Nell'Emilia

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto la Fornitura di sacchetti in LDPE rigenerato per raccolta indifferenziata del rifiuto porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., meglio identificati al successivo art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, conformi alle vigenti normative e CE ed aventi le caratteristiche tecniche di dettaglio di seguito elencate. Il Fornitore dovrà impegnarsi, per l'intero periodo della durata dell'appalto, ad apportare alla fornitura gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni normative in materia, successive alla data di aggiudicazione dell'appalto.

Il presente appalto ha la durata di 1 (uno) anno, a partire dalla stipula del relativo contratto di appalto, e/o fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

L'appalto è stipulato a misura; pertanto, i quantitativi indicati sono stimati e potranno subire variazioni in aumento e/o in diminuzione, a seconda delle esigenze dei servizi erogati ai singoli Comuni soci, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di sorta.

ARTICOLO 2: SPECIFICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE

I dati caratteristici della fornitura oggetto dell'appalto sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime richieste. Qualunque riferimento a marche e/o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

I sacchetti in LDPE rigenerato per la raccolta indifferenziata dei rifiuti porta a porta, oggetto della presente fornitura, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
A) SACCHETTI 70X110 CM per rifiuto indifferenziato	a. Misura: Larghezza 70 cm x Lunghezza 110 cm b. Peso del sacco: minimo 35 grammi; c. Materiale: LDPE rigenerato > 90 % certificato; d. Spessore: minimo 25 µm; e. Colore: grigio trasparente/traslucido, che consenta di vedere il materiale conferito; f. Tolleranze: dimensioni, densità e peso: +/- 3%; g. Confezionamento: rotolo da 25 pezzi di sacchi stesi o in continuo (pre-taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta neutra o elastico; h. Stampa: logo S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. con elenco dei materiali conferibili, in stampa continua ad un colore con inchiostro atossico (il logo verrà fornito in un secondo momento, con elenco dei materiali conferibili, in stampa continua ad un colore con inchiostro atossico); i. Resistenza al peso Conforme alla normativa UNI EN 13592 e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni di norma
B) SACCHETTI 90 X 120 CM	a. Misura Larghezza 90 cm x Lunghezza 120 cm b. Peso del sacco: minimo 99 grammi;



TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
	<p>c. Materiale: LDPE rigenerato > 90 % certificato;</p> <p>d. Spessore: minimo 50 µm;</p> <p>e. Colore: trasparente/traslucido, che consenta di vedere il materiale conferito;</p> <p>f. Tolleranze: dimensioni, densità e peso: +/- 3%;</p> <p>g. Confezionamento: rotolo da 25 pezzi di sacchi stesi o in continuo (pre-taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta neutra o elastico;</p> <p>h. Stampa: logo S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. con elenco dei materiali conferibili, in stampa continua ad un colore con inchiostro atossico (il logo verrà fornito in un secondo momento, con elenco dei materiali conferibili, in stampa continua ad un colore con inchiostro atossico);</p> <p>i. Resistenza al peso Conforme alla normativa UNI EN 13592 e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni di norma</p>

I sacchetti sopra descritti dovranno:

- essere privi di aderenze interne
- avere saldature a perfetta tenuta e resistenza (a sacchetto pieno).
- dovranno riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice e l'anno e trimestre di produzione del materiale.

ARTICOLO 3: VALORE DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto è così determinata:

Tipologia di sacchetto	N. sacchetti	Prezzo unitario	Importo complessivo a base di gara IVA esclusa
A) SACCHETTI 70X110 CM per rifiuto indifferenziato	3.500.500	€ 0,06	€ 210.030,00
B) SACCHETTI 90 X 120 CM	30.000	€ 0,165	€ 4.950,00
			€ 214.980,00

pari ad un importo complessivo a base di gara di € 214.980,00 (duecentoquattordicimilanovecentoottanta/00) IVA di legge esclusa.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere.

Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 4: CONFORMITA'

Tutte le tipologie di sacco oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle previsioni di cui alle norme UNI EN 13592.

ARTICOLO 5: PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura sarà affidata secondo la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 comma 1) D. Lgs. 36/2023.

Il ribasso dovrà essere calcolato sul prezzo unitario di ogni singola tipologia di sacchetto.

Ai fini dell'aggiudicazione verrà considerato il RIBASSO MEDIO PONDERATO derivante dai ribassi applicati alle singole tipologie di sacchetti.

Il contratto sarà stipulato a "misura".

Non sono ammesse offerte in aumento né in variante. Le offerte duplici, con alternative condizionate o, comunque, espresse in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse. Non saranno prese in carico nemmeno le offerte parziali, condizionate e/o superiori all'importo complessivo massimo presunto. Non sono ammesse ulteriori voci di spesa oltre a quelle esposte nel modulo di offerta.

L'offerta, ex art. 17, c. 4, D. Lgs. 36/2023, è vincolante per l'Offerente per il periodo di 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dal termine di presentazione della stessa. Trascorso detto termine, qualora l'offerente intenda non confermare la validità della propria offerta, dovrà tempestivamente comunicarlo alla Committente. In ogni caso, la



Committente si riserva di chiedere al Concorrente-offerente, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta.

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 6: SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, i quali non devono trovarsi in alcuna delle situazioni configurante uno o più motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023. A **pena d'esclusione**, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 (ricompresa nell'Allegato 1 e 2 alla Lettera d'Invito), attestante:
 - ✓ di essere iscritto nel **Registro delle Imprese della CCIAA** per l'attività oggetto del presente appalto;
 - ✓ di avere maturato un fatturato globale d'impresa, (somma dei tre anni), calcolato negli ultimi tre anni **2020-2021-2022**, non inferiore a € 270.000,00 (duecentosettantamila/00);
 - ✓ di avere effettuato, nel triennio **2020-2021-2022**, forniture analoghe (quindi con caratteristiche simili per dimensioni, peso e spessori).
 - ✓ di essere iscritto al Polieco – Consorzio Nazionale per il riciclaggio di beni in polietilene nei termini di cui all'art. 234 D. Lgs. 152/2006 s.m.i., e di essere in regola con gli obblighi contributivi verso lo stesso.
 - ✓ di non avere stipulato contratti di lavoro o, comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53 c. 16-ter D. Lgs. 165/2001 (inserita nell'Allegato 1 e 2 alla Lettera d'Invito).
 - ✓ a pena di esclusione, entro il medesimo termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, tutte le società offerenti dovranno inviare una CONFEZIONE CAMPIONE (blister da 25 pezzi cad.) per ciascuna tipologia di sacchetti:
 - A) sacchetti 70x110 cm per rifiuto indifferenziato,
 - B) sacchetti 90x120 cm,aventi caratteristiche conformi alle Specifiche Tecniche richieste. I predetti campioni dovranno essere inviati in confezione chiusa, con la dicitura "CAMPIONATURA – Procedura negoziata per la "Fornitura di sacchetti in LDPE rigenerato per la raccolta indifferenziata dei rifiuti porta a porta", CIG: A04288BDE7 al seguente indirizzo: S.A.BA.R. Servizi S.r.l., via Levata 64, 42017 Novellara (RE). Condizione imprescindibile per l'aggiudicazione della fornitura è il superamento positivo della campionatura.

Nel caso di R.T.I. il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutti i partecipanti, mentre quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da ciascun partecipante in ragione della percentuale di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023 al quale ci si riporta integralmente.

Il Partecipante non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni configurante uno o più motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, oltre che non avere stipulato contratti di lavoro o, comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53 c. 16-ter D. Lgs. 165/2001.

ARTICOLO 7: CAUZIONE PROVVISORIA

Ex art 53 c. 1 D. Lgs. 36/2023 non è richiesta la costituzione di alcuna cauzione provvisoria.

ARTICOLO 8: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 ed ai fini della sottoscrizione del contratto, il Fornitore aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva, a propria scelta nelle forme della cauzione o della fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura del 5% (cinque) dell'importo del contratto per la durata dell'intera fornitura oggetto dell'appalto (presunti 12 mesi).

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (S.A.BA.R. Servizi S.r.l.);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini ex art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Società di attestazione accreditata da Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
 - d. **Riduzione massima del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, rilasciata da Società di attestazione accreditata da Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF) e descritti dall'Allegato II.13 al D. Lgs. n. 36/2023:

Norma	Certificazione	% di riduzione
UNI EN ISO 45000	Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro	10%
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	10%

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.



Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 106, comma 8, previste per la garanzia provvisoria. **Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino al termine di copertura della garanzia ovvero al rilascio del Certificato di conformità ex art. 116 D. Lgs. n. 36/2023.** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, e per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto dalla Committente.

ARTICOLO 9: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà mediante Ri.Ba. e/o Bonifico Bancario entro **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C., della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato, oltre alle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 18/01/2008 e s.m.i. per la liquidazione delle fatture di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), IVA compresa.

Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché quelle ammesse dall'art. 6 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.

Ai fini della fatturazione dovrà essere indicato il prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara per ogni singola tipologia di sacchetto.

Il contratto di cui al presente appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Aggiudicatario deve, pertanto, comunicare alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva e/o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento/00) a 3.000 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, ovvero di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. In ordine all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà riportare il codice CIG dell'appalto in tutta la documentazione riguardante l'affidamento in oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza dello stesso la Committente non effettuerà la liquidazione del corrispettivo.

ARTICOLO 10: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale dovrà essere consegnata, presso la sede della Committente, con le seguenti modalità:

<i>Tipologia di sacchetto</i>	<i>N. sacchetti relativi alla prima consegna</i>	<i>Termine di consegna</i>
A) SACCHETTI: 70x110 cm per rifiuto indifferenziato	450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)	Entro 30 giorni naturale e consecutivi dalla conferma dell'ordine/verbale avvio fornitura
B) SACCHETTI 70X110 CM per imballaggi in plastica	90.000,00 (novantamila/00)	Prima consegna da concordare con la Committente. Da spedire entro 30 giorni dalla richiesta.

La restante parte di sacchetti in LDPE rigenerato sarà oggetto di successive consegne frazionate sulla base di specifiche richieste di volta in volta avanzate dalla Committente; le predette consegne frazionate dovranno essere evase **entro e non oltre 30 giorni naturali** e consecutivi dalla data di ogni singola richiesta di consegna, salvo anticipo tempi di consegna dichiarati in sede di offerta. La fornitura dovrà essere consegnata su pallets con cappuccio e fasciatura laterale



in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantirne la non dispersione durante il trasporto e/o la movimentazione.

Su ciascun pallet dovrà essere apposta un'etichetta sulla quale andrà riportato:

- il numero di scatole e/o confezioni presenti
- il peso della singola scatola e/o confezione
- il numero dei sacchetti, specificandone la tipologia
- la data di imballo;
- il lotto di provenienza;
- il peso di ogni singolo pallet riportando lordo, tara e netto.

In occasione di ciascuna consegna il Fornitore dovrà sostare presso la PESA della Committente, sia in ingresso che in uscita, al fine di consentire di operare controlli sui quantitativi in consegna.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente. In questo caso, i 30 (trenta) giorni previsti per la prima consegna decorreranno dalla data della già menzionata richiesta da parte della Committente (con conseguente applicazione delle penali in caso di ritardata consegna).

Le operazioni relative al carico, al trasporto e allo scarico a terra dei sacchetti nei locali della Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, come parimenti i rischi di perdite, danneggiamenti e/o deterioramenti verificatisi durante il carico, il trasporto e lo scarico del materiale fino ai luoghi di destinazione. La Committente potrà effettuare le operazioni di scarico del materiale sotto richiesta del Fornitore, a condizione che eventuali danneggiamenti che si possono verificare del materiale/attrezzatura saranno sempre a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11: VERIFICHE E MODALITA'

In occasione delle consegne del materiale oggetto della fornitura aggiudicata verranno scelte, a caso dai bancali, differenti scatole e da ciascuna verranno prelevati due rotoli di sacchi in modo da rappresentare, in maniera casuale, la fornitura consegnata. Sulla predetta campionatura, in contraddittorio tra le Parti, la Committente si riserva la facoltà di effettuare, a totale spese del Fornitore, test di conformità del materiale e di caratteristiche fisico meccaniche tramite analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi indipendente. Si provvederà all'esecuzione delle operazioni legate alla verifica del materiale oggetto della fornitura, anche nel caso di mancata partecipazione e/o presenza del Fornitore regolarmente informato.

Saranno eseguiti al massimo n. 6 prove per l'intero periodo contrattuale. Al Fornitore saranno resi noti i risultati di tali test, i quali gli verranno comunicati entro 20 giorni dalla comunicazione dei medesimi alla Committente da parte del Laboratorio qualificato incaricato.

In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contraddittorio o verifica in contraddittorio), tutte le relative forniture dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte della Committente, il tutto a totale cura e spese del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, ovvero qualora il materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara ed ai campioni presentati, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, comunque, non inferiore al 10% del valore dell'intera singola tranche di fornitura di cui trattasi.

Il Fornitore deve comunque garantire il perfetto utilizzo del materiale fornito nonché sostituire interamente a proprie spese quanto risultasse eventualmente difettoso. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. cod. civ, il Fornitore è comunque tenuto a garantire che il materiale in parola sia immune da vizi che lo renda inadatto all'uso a cui è destinato ovvero ne diminuisca, in modo apprezzabile, il valore.

ARTICOLO 12: RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE

Il Fornitore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei propri dipendenti e/o incaricati, ovvero per manchevolezze e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia della Committente che di terzi, liberando la Committente dalle relative conseguenze.

ARTICOLO 13: GARANZIE, IMPERFEZIONI E DIFFORMITA'. OBBLIGHI DEL FORNITORE

La fornitura dovrà risultare esente da ogni vizio e dovrà assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchi sono destinati.



Sui sacchetti oggetto del presente Capitolato Speciale, il Fornitore dovrà fornire apposita totale garanzia del Produttore valida almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna di ciascuna fornitura.

Il costo della predetta garanzia dovrà essere incluso nel prezzo della fornitura offerto in sede di gara.

Al contempo, dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell'offerta.

Il Fornitore è, pertanto, obbligato, entro il periodo coperto dalla garanzia, ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni e/o le difformità riscontrate all'atto della consegna, ovvero all'atto dell'utilizzo da parte degli utenti; il Fornitore si impegna, altresì, a sostituire le partite in cui siano stati riscontrati prodotti non conformi, viziati e/o non idonei.

L'emissione del Verbale di Regolare Fornitura non solleva, pertanto, il Fornitore dalle responsabilità in ordine alle garanzie dei sacchetti forniti, non potendosi, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a campione, e non potendosi certificare il rispetto delle condizioni generali dell'ordine.

ARTICOLO 14: REGOLARITA' DELLA FORNITURA

La Fornitura sarà oggetto di Verbale di Regolare Fornitura, il quale dovrà essere redatto presso la sede della Committente.

ARTICOLO 15: PENALI

1. In caso di **ritardo nell'esecuzione della fornitura (e/o delle singole consegne frazionate)** (di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale), non giustificati da forza maggiore, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 300,00 al giorno (€ trecento/00);
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

2. In caso di **inadempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità**, accertati alla consegna, all'utilizzo da parte dell'utenza e/o in sede di redazione del Verbale di Regolare Fornitura, ovvero in data successiva entro il periodo coperto dalla garanzia, saranno applicate in capo al Fornitore le seguenti penalità:

- ✓ Se la differenza riscontrata è compresa fra il 3% e il 7,5% comporterà l'applicazione di una penale pari al 5% dell'imponibile del carico consegnato;
- ✓ Se la differenza rilevata è superiore a 7,5% e inferiore a 10%, comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% dell'imponibile del carico consegnato;
- ✓ Se la differenza riscontrata è superiore al 10%, la Committente si riserva la facoltà di continuare con l'applicazione della penalità, ovvero di respingere la fornitura, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Il Fornitore dovrà dare un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

L'ammontare della penalità verrà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. In assenza e/o insufficienza di crediti, l'ammontare delle penalità viene addebitata sulla cauzione. In tale ipotesi, l'integrazione dell'importo della cauzione definitiva deve avvenire entro 15 giorni dall'introito della penalità.

Qualora l'ammontare della penalità raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore.

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO

Il prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere.

Trascorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio dell'esecuzione della fornitura, il prezzo offerto in sede di gara potrà essere aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi ISTAT, ovvero, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione dell'incarico/contratto.



La predetta revisione è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dalla seconda annualità. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire. Non sono previsti oneri di sicurezza da interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale. La mancata produzione dei documenti richiesti, nei termini suddetti, comporterà l'immediata decadenza dell'assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente con tutte le conseguenze di Legge.

ARTICOLO 18: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura, oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena la risoluzione del contratto.

Non sono consentite modifiche dei sacchetti forniti rispetto a quelli proposti in sede di gara, salvo per fattori migliorativi che dovranno essere, comunque, preventivamente accettati dalla Committente. Parimenti, eventuali differenze tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente fornito, se non accettate preventivamente dalla Committente, costituiranno difformità dalla fornitura, con applicazione della sopra richiamata procedura prevista in tal caso nel presente Capitolato.

ARTICOLO 19: RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto dispone il D. Lgs. n. 36/2023 all'art. 123, in materia di recesso, e all'art. 122, in materia di risoluzione, si ribadisce che, qualora l'appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (concordato preventivo, liquidazione coatta etc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, il Committente potrà recedere per giusta causa dal contratto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 14/2019 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il contratto di appalto può essere proseguito dall'appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal Tribunale, sentito il Committente. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto, secondo le modalità qui precisate e qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle rappresentate dal capoverso che precede.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere manifestato mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da formalizzarsi per iscritto e da comunicarsi a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la stessa Committenza prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

In caso di recesso, sarà riconosciuto all'Appaltatore esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, secondo i termini stabiliti dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e fatti i salvi i diritti del Committente così come descritti dal combinato disposto dall'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso di recesso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Committenza.

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 15
- b) Esito negativo delle analisi del campione relativamente alla composizione dichiarata (art. 11)
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2;
- d) Accertata violazione delle disposizioni in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, o laddove dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- e) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, nonché per la stipula del presente Contratto;
- f) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario non autorizzato dalla Committente
- g) Mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 9;



- h) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
- i) Perdita, nel corso dell'esecuzione del contratto, dell'iscrizione a Polieco - Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei beni in polietilene nei termini cui all'art. 234 D. Lgs. 152/2006 s.m.i., ovvero mancata regolarità con gli obblighi contributivi verso il Consorzio medesimo.
- j) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
- k) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive ex art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno
- l) Qualora l'Appaltatore si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;
- m) Qualora l'Appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo PEC/raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

La Committente potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall'Appaltatore sull'entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte dell'Appaltatore medesimo, né potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni applicate.

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi con missiva a mezzo PEC nel caso in cui l'Appaltatore si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Committente. In tal caso, fermo restando il diritto dell'Appaltatore a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di prestazioni eseguite regolarmente, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni causati, in ragione della risoluzione del contratto.

È fatto salvo il diritto della Committente di provvedere d'ufficio all'esecuzione di prestazioni non effettuate dall'Appaltatore. L'importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d'impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o dalla garanzia costituita.

E' infine causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. In questo caso l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l'eventuale risarcimento del danno cagionato alla Committente.

ARTICOLO 20: SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di quanto descritto all'art 119 del Codice. Per ogni informazione o risoluzione di controversia, si farà riferimento esclusivamente alla normativa vigente.

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA DI INTEGRITA'

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti sia nel proprio Codice Etico che nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.).

L'Appaltatore dovrà garantire:

- a. di aver preso visione del Codice Etico della Committente ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <https://www.sabar.it/le-aziende/sabar-servizi-srl/sabar-servizi-srl/disposizioni-general/atti-general/>,



che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

- b. di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet, <https://www.sabar.it/societa-trasparente-2/sabar-servizi-srl/controlli-e-rilievi-sullamministrazione>

che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

L'Appaltatore dovrà prendere atto degli impegni assunti dalla Committente nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Committente.

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'art. 19 (Clausola risolutiva espressa).

L'Appaltatore potrà effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, al seguente indirizzo e-mail: anticorruzione@sabar.it

ARTICOLO 23 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI E SPESE

Le prestazioni oggetto del Contratto sono soggette ad IVA. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il Contratto sarà concluso, ai sensi del co. 1 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo, in conformità dell'articolo 18 comma 10 del D. lgs 36/2023, è a carico dell'Aggiudicatario e sarà da pagare in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto, come da precise indicazioni accluse all'interno del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 24: TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

ARTICOLO 25: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 14/12/2023

***Il Responsabile Unico del Progetto
(f.to ing. Marco Boselli)***